Allegato "A" al n.42014/9517 di repertorio

STATUTO della Pro Loco di Lurate Caccivio

ART.1

Nel Comune di Lurate Caccivio è costituita una associazione denominata PRO LOCO DI LURATE CACCIVIO su iniziativa delle associazioni locali.

ART.2

La PRO LOCO ha sede in Lurate Caccivio, via XX Settembre presso il Municipio e svolge la sua attività nel territorio comunale ed eventualmente nelle zone contermini, avuto riguardo alla sfera d'azione delle pro loco confinanti.

ART.3

Gli scopi principali che la PRO LOCO si propone sono:

a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo della località;

b) incentivare la partecipazione alla vita sociale dei singoli cittadini e delle associazioni;

c) valorizzare la presenza delle associazioni attraverso la diretta collaborazione con le stesse;

d) coordinare, nel rispetto delle singole autonomie, la programmazione delle attività stabilite dalle singole associazioni;

e) tutelare e porre in valore le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

f) promuovere l'abbellimento di piazze e giardini con piante e

fiori;

g) organizzare festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite.

ART.4

Sono organi della PRO LOCO: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Sono membri della PRO LOCO:

- SOCI FONDATORI, ovvero le associazioni, gli enti e le società cooperative, che sottoscrivono l'atto costitutivo o che entreranno in seguito a far parte del sodalizio (a norma dell'Art.5 del presente atto);
- SOCI SOSTENITORI, ovvero le persone che aderiranno al sodalizio in forza del versamento della quota annuale (a norma dell'Art.6 del presente atto);
- SOCI CONSIGLIERI, ovvero le persone elette nel Consiglio di Amministrazione (a norma dell'Art.12 del presente atto);
- SOCI ONORARI, ovvero le persone o le associazioni che dovessero essere designate, per meriti speciali, dal Consiglio d'Amministrazione;

ART.5

Le associazioni ed enti e le società cooperative che si candidano ad assumere al ruolo di Socio Fondatore devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere sede ed ambito prevalente d'azione nel territorio comunale di Lurate Caccivio;

b) svolgere una attività continuativa da non meno di 2 (due) anni (per le associazioni costituite alla data del presente atto non è richiesto tale requisito);

c) rivestire un carattere che le contraddistingua nettamente come gruppi di vocazione collettiva;

Per le associazioni, gli enti e le società cooperative che in un secondo momento chiederanno l'affiliazione nel ruolo di Soci Fondatori varranno le suddette regole, riferite alla data di presentazione della richiesta.

Le Associazioni che assumono il ruolo di Socio Fondatore nelle Assemblee sono rappresentate dal Presidente o da un delegato.

I Soci Fondatori eleggono 6 (sei) rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

ART.6

Possono essere Soci Sostenitori con lo scopo di contribuire al perseguimento degli obbiettivi del sodalizio, le persone residenti nel Comune di Lurate Caccivio, nonchè tutti coloro che, pur non essendo residenti, ne facciano esplicita richiesta al Presidente della PRO LOCO.

I Soci Sostenitori sono tenuti al versamento della quota che sarà di anno in anno deliberata in sede di Bilancio di Previsione.

Il Socio Sostenitore che intende dimettersi dovrà inviare la relativa comunicazione al Presidente: le quote sociali non verranno restituite.

Il Socio Sostenitore che non rinnovi la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno viene automaticamente escluso.

I Soci Sostenitori esprimono 4 (quattro) loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

ART.7

L'assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno 2 (due) volte l'anno: l'una in autunno per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Programma delle Attività, l'altra in primavera per l'approvazione del Conto Consuntivo, la nomina delle cariche e per decidere su eventuali proposte del Consiglio.

Nelle assemblee hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Fondatori ed i Soci Consiglieri.

Previo assenso del Presidente, o di chi ne fa le veci, possono esprimersi nell'Assemblea anche i Soci non aventi diritto di voto.

ART.8

L'assemblea dei Soci è convocata in via straordinaria attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

ART.9

L'Assemblea dei Soci è aperta a tutti i soci; essa è convocata mediante avviso affisso in sede almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; può essere tenuta in qualsiasi ambiente in Lurate Caccivio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente.

ART.10

In prima convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti - con la presenza in ogni caso di almeno 10 Soci con diritto di voto - e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

ART.11

L'assemblea, attraverso i Soci aventi diritto, elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori, approva il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, dà le direttive generali per l'attività della PRO LOCO, tratta gli argomenti all'ordine del giorno.

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 13 (tredici) membri che all'atto della loro elezione assumono il ruolo di Soci Consiglieri. Questi tredici devono essere così ripartiti:

- 6 (sei) eletti dai Soci Fondatori,
- 4 (quattro) espressi dai Soci Sostenitori
- 3 (tre) Consiglieri Comunali - di cui uno in rappresentanza della minoranza - eletti dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. E' compito del Presidente nominare il Vice

Presidente.

ART.13

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della PRO LOCO ivi compresa l'iscrizione dei nuovi Soci Fondatori e Sostenitori e l'eventuale nomina di Soci Onorari; esso è convocato dal Presidente o a richiesta di 7 (sette) fra i componenti; è validamente costituito in adunanza con la presenza della metà più uno dei consiglieri; delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.

ART.14

Il Presidente della PRO LOCO rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Mantiene i rapporti con le autorità locali e con l'A.P.T. di Como; comunica a questa la propria nomina e quella del Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri Soci Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

ART.15

Il Presidente potrà farsi assistere da un segretario per la redazione dei verbali, il disbrigo della corrispondenza e quant'altro gli verrà affidato, nonchè da esperti e consulenti

di volta in volta opportuni, scelti anche tra i non Soci.

ART.16

La PRO LOCO provvede alla propria attività con:

a. le quote sociali;

b. contributi di enti o soggetti privati;

c. sovvenzioni dell'A.P.T. di Como per particolari iniziative;

d. donazioni e lasciti;

e. proventi da gestioni e iniziative.

ART.17

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.18

La gestione contabile è sottoposta alla vigilanza dei revisori dei conti nominati in numero di tre dall'Assemblea anche tra i non Soci; essi dovranno essere invitati alla riunione dell'Assemblea e del Consiglio e dovranno fornire al Consiglio di Amministrazione apposita relazione annuale sull'andamento finanziario della PRO LOCO.

ART.19

Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci appositamente riunita per tale funzione e, per questo motivo, denominata "Assemblea Statutaria"

L'Assemblea Statutaria è valida solo se saranno presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

ART.20

Lo scioglimento della PRO LOCO potrà essere pronunciato dall'Assemblea Statutaria e dovrà, in quella sede, essere approvato dai tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento le somme eventualmente residuate saranno destinate a scopo di beneficienza in luogo e in ogni caso i beni acquistati con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di Enti Pubblici saranno devoluti all'Ente Turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune sede dell'Associazione

ART.21

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di n.3 membri, di cui il Presidente iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri nominati dall'assemblea, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili (possono essere anche non soci).

Ad essi spetta il controllo della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione ed il controllo del bilancio. Al riguardo redigono il loro rapporto per l'assemblea.

NORMA TRANSITORIA

E' data facoltà ai Soci Fondatori di istituire un comitato promotore con il mandato di coordinare la nascita di questa associazione.

Detto comitato verrà sciolto alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO:ARRIGO FRANCO

FIRMATO:VOLONTE' MAURO

" :ALDO ANTONIO PAGANI

" :RENATO GUIN

" :ANNA MARIA TOLUZZO in SERRA

" :SPIGAROLO GIOVANNI

" :WILMA o VILMA TETTAMANTI in FERLONI

" :GHERBESI ALBINO

" :COLOMBO FABRIZIO

" :Notaio CARMELO VARRICA (L.S.)

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme con annesso allegato in carta libera

Como 10 NOV. 1995